



COMUNE DI LINAROLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 20:45, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Frascini il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	FRASCHINI PAOLO MARIO	X		7	ROSSIN CHIARA	X	
2	VIDE' SIMONA	X		8	CARRIERO ALESSANDRO WILLIAM		X
3	PENNA MARIA LINDA	X		9	GNOCCHI FABRIZIO		XG
4	FURIOSI VALENTINO LEONARDO	X		10	PATE' RENZO	X	
5	SIGNORELLI FABIO	X		11	GARBELLI BENEDETTA MARIA		XG
6	TICLI FRANCESCO	X					

PRESENTI: 8 ASSENTI 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- l'art. 2 comma 4 del Decreto Legge 99 del 30/06/2021, con il quale è stato fissato al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni devono approvare il regolamento e le tariffe relative alla Tari;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione nell'odierna seduta;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 in data 31.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Linarolo e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) il quale espone un costo complessivo di Euro 253.830,00;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, come segue:

N. Componenti nucleo familiare	TARIFFE UTENZE DOMESTICHE	
	Fisso €/mq	Variabile €
1 occupante	0,75367	27,17588
2 occupanti	0,87929	48,91658
3 occupanti	0,96901	61,14573
4 occupanti	1,04079	81,52764
5 occupanti	1,11257	101,63779
6 o più occupanti	1,16640	105,71417

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		
Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,812	0,3902

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,273	0,6086
Stabilimenti balneari	0,605	0,2890
Esposizioni, autosaloni	0,477	0,2323
Alberghi con ristorante	1,703	0,8167
Alberghi senza ristorante	1,273	0,6086
Case di cura e riposo	1,591	0,7609
Uffici, agenzie, studi professionali	1,798	0,8641
Banche ed istituti di credito	0,942	0,4545
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,595	0,7727
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,703	0,8176
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,146	0,5482
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,502	0,7194
Attività industriali con capannoni di produzione	1,448	0,4367
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,391	0,6645
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,882	3,2917
Bar, caffè, pasticceria	4,953	2,3683
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,801	1,3407
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,451	1,1698
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,553	3,6195
Discoteche, night-club	2,610	1,2497

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2021:

TARI ANNO 2021	SCADENZA
1^ RATA	31/08/2021
2^ RATA	11/10/2021
3^ RATA	10/12/2021

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio

delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

Dato atto che la nota ANCI IFEL pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, stimava per il Comune di Linarolo la somma di Euro 13.468,18 da destinare alla concessione di riduzioni Tari per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 24 giugno 2021 "Riparto del fondo di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto legge 25 maggio 202, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche, interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale, nell'allegato A, conferma la somma di Euro 13.468,18 da destinare alla concessione di riduzioni Tari per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intende concedere l'agevolazione a tutte le utenze non domestiche, in quanto tutte queste utenze o sono state interessate dalle chiusure obbligatorie imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 o comunque hanno subito un calo di fatturato a causa della stessa;

DATO ATTO che le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare le tariffe della TARI anno 2021 come segue:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. Componenti nucleo familiare	Fisso €/mq	Variabile €
1 occupante	0,75367	27,17588
2 occupanti	0,87929	48,91658
3 occupanti	0,96901	61,14573
4 occupanti	1,04079	81,52764
5 occupanti	1,11257	101,63779
6 o più occupanti	1,16640	105,71417

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,812	0,3902
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,273	0,6086
Stabilimenti balneari	0,605	0,2890
Esposizioni, autosaloni	0,477	0,2323
Alberghi con ristorante	1,703	0,8167
Alberghi senza ristorante	1,273	0,6086
Case di cura e riposo	1,591	0,7609
Uffici, agenzie, studi professionali	1,798	0,8641
Banche ed istituti di credito	0,942	0,4545
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,595	0,7727
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,703	0,8176
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,146	0,5482
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,502	0,7194
Attività industriali con capannoni di produzione	1,448	0,4367
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,391	0,6645
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	6,882	3,2917
Bar, caffè, pasticceria	4,953	2,3683
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,801	1,3407
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,451	1,1698
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,553	3,6195
Discoteche, night-club	2,610	1,2497

di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la Tari anno 2021:

TARI ANNO 2021	SCADENZA
1^ RATA	31/08/2021
2^ RATA	11/10/2021
3^ RATA	10/12/2021

- 1) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021 e risultano coerenti con il citato Piano Finanziario e garantiscono la copertura totale dei costi del servizio;
- 2) di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI potrà essere versato in un'unica soluzione, entro la scadenza della 1^ rata, fissata al 31/08/2021;

- 3) di approvare le riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche, in quanto tutte queste utenze o sono state interessate dalle chiusure obbligatorie imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 o comunque hanno subito un calo di fatturato a causa della stessa;
- 4) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 5) di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Quindi, al fine di dare attuazione al provvedimento in oggetto

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Mario Frascini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)